



Il Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni applicative per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come incrementato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinate ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, che all'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che all'articolo 3, comma 2-bis, ha incrementato il fondo di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nella misura di euro 30.000.000 per l'anno 2021, da assegnare alle regioni e





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

alle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della erogazione a favore dei comprensori e delle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato;

VISTO, in particolare, che il citato articolo 3, comma 2-bis, prescrive che *“le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*;

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla assegnazione delle risorse pari a euro 30.000.000 del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 agosto 2021;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto reca disposizioni per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di euro 30.000.000, facente parte delle risorse stanziare sul fondo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento artificiale.





Il Ministro del Turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate e trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sede di esercizio degli impianti di risalita, in proporzione, alle risorse erogate ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte sul capitolo 4210, piano gestionale 1, del centro di responsabilità Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 31 AGO, 2021

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero del Turismo

Art. 1

Disposizione finale

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono assegnate a trattare alle regioni e alle province interessate di cui alla presente legge, in base alla scala di merito degli organismi di gestione, per la gestione delle risorse assegnate all'articolo 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 39.

Art. 2

Disposizione finale

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono assegnate sul capitolo 4310, piano pluriennale 1, del conto di responsabilità finanziaria della programmazione e dello sviluppo del turismo dello stato di gestione del Ministero di cui all'articolo 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 39.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
DIRETTORE GENERALE

